

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Con riferimento all'aspetto sanzionatorio, tenuto conto del carattere peculiare delle intese accertate - la cui portata restrittiva è emersa e divenuta evidente solo con lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno consentito l'affermarsi di piattaforme aperte - e del contesto in cui si sono sviluppate, l'Autorità ha ritenuto le suddette intese non gravi e, quindi, non ha sanzionato le società radiotaxi, richiedendo alle stesse di dare comunicazione all'Autorità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative programmate per eliminare l'infrazione accertata.

*CONSORZIO BANCOMAT - COMMISSIONI BILL PAYMENTS*

Nel settembre 2018, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Bancomat S.p.A. rendendo obbligatori i nuovi impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della l. 287/1990, concernenti la definizione delle commissioni interbancarie multilaterali (MIF - *Multilateral Interchange Fee*) applicabili alle operazioni di pagamento (c.d. '*Bill Payments*')<sup>137</sup>.

Il procedimento era stato avviato nel febbraio 2018, in seguito alla formale istanza presentata da Bancomat volta all'ottenimento della modifica degli impegni resi obbligatori con la delibera dell'Autorità del 28 ottobre 2014 n. 25162, consistenti nell'applicazione di una MIF pari allo 0,2% dell'importo della transazione, con un tetto massimo pari a 0,07 euro per singola operazione di pagamento.

Il mercato interessato è rappresentato dal servizio di pagamento, attraverso carte di debito del circuito nazionale PagoBANCOMAT, dei *Bill Payment*, ossia il pagamento tramite carta di moduli e/o ricevute, quali ad esempio i bollettini, emessi da un soggetto terzo creditore. Nello specifico, si tratta del pagamento con carta di debito PagoBANCOMAT di bollette e altre fatture commerciali effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal creditore/beneficiario. Dal punto di vista geografico, l'Autorità ha ritenuto che la dimensione di tale mercato fosse circoscritta al territorio nazionale in quanto le modalità di offerta appaiono uniformi all'interno dello stesso.

Nel corso del procedimento Bancomat ha presentato i seguenti nuovi impegni: i) applicazione di una MIF con valore pari allo 0,1% dell'ammontare della singola transazione, per pagamenti di importo inferiore a 5 euro; ii) applicazione di una MIF con valore pari allo 0,2% del valore della singola transazione, per i pagamenti di importo compresi tra 5 e 24,49 euro; iii) applicazione di una MIF con valore fisso pari a 0,05 euro per i pagamenti di importo pari o superiori a 24,50 euro.

L'Autorità, tenuto conto che i nuovi impegni presentati da Bancomat, rispetto ai quali è stato effettuato il *market test*, prevedono l'applicazione

<sup>137</sup> I773D-CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS, provv. n. 27352

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

di MIF dedicate ai *Bill Payments* che comportano sensibili riduzioni alle commissioni interbancarie applicabili alle operazioni di pagamento interessate, ha concluso il procedimento rendendo vincolanti i nuovi impegni presentati da Bancomat.

#### INTERCENT-ER/GARA PER FARMACI EMODERIVATI

Nel dicembre 2018, l'Autorità ha concluso, senza accertare l'infrazione, un procedimento istruttorio avviato, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e/o dell'articolo 2 della l. 287/1990, a carico delle imprese Kedrion S.p.A., Grifols Italia S.p.A. e Grifols S.A., relativo alla legittimità della costituzione di un raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI) per partecipare a una gara per l'affidamento di servizi per la produzione di farmaci plasma-derivati e loro fornitura al SSN. Il procedimento era stato avviato nel gennaio 2018 a seguito di alcune denunce pervenute da imprese concorrenti, CSL Behring S.p.A., Baxter Manufacturing S.p.A. e Baxalta Italy S.r.l.<sup>138</sup>.

L'Autorità ha ritenuto che il mercato rilevante corrispondesse alla gara per partecipare alla quale era stato costituito il RTI, relativa a un affidamento per cinque anni (con possibile rinnovo triennale) di servizi di raccolta del plasma proveniente da donatori nazionali, successiva lavorazione dello stesso per la produzione di farmaci plasmaderivati e riconsegna di questi a strutture regionali del SSN, da svolgersi nei confronti di un raggruppamento di Regioni (RIPP) per un importo complessivo massimo pari a 224.000.000 euro. Tale gara, organizzata dalla centrale di acquisti della Regione Emilia-Romagna Intercent-ER in qualità di capofila del RIPP, è stata bandita nel dicembre 2016 e aggiudicata in via provvisoria nel settembre 2017 al RTI.

Nel corso del procedimento non sono emersi elementi probatori sufficienti a confermare la sussistenza di un'intesa fra i gruppi Kedrion e Grifols, aventi per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza nella partecipazione alla gara curata da Intercent-ER. In particolare, l'Autorità ha tenuto conto del fatto che la sovrabbondanza di un raggruppamento temporaneo d'impresе, ovvero la possibilità per ciascuno dei partecipanti di presentare un'offerta individuale, non può costituire di per sé un illecito antitrust, ma va valutata di volta in volta alla luce delle circostanze e condizioni del caso, a partire dalle condizioni di gara. Con specifico riferimento al caso del RTI, gli accertamenti istruttori hanno indotto a ritenere che, sebbene sia Kedrion che Grifols fossero dotate dei requisiti formali per partecipare alla gara, le peculiari condizioni della stessa - in particolare quanto a richieste di prodotti da fornire e modalità di valutazione delle offerte per le componenti tecniche e di prezzo - avessero precluso ad almeno una delle due imprese (Grifols) la possibilità di competere a tutti gli effetti per l'aggiudicazione, e avessero indotto l'altra (Kedrion) a perseguire

<sup>138</sup> 1819 - INTERCENT-ER/GARA PER FARMACI EMODERIVATI, provv. n. 27465

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

un rafforzamento della propria offerta attraverso il RTI.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha pertanto ritenuto essere venuti meno i motivi di intervento nei confronti delle società dei gruppi Kedrion e Grifols, in relazione alla violazione dell'articolo 101 del TFUE e/o dell'articolo 2 della l. 287/1990.

***Gli abusi di posizione dominante******I procedimenti più rilevanti conclusi nel 2018*****CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA**

Nel dicembre 2018, l'Autorità ha concluso 3 distinti procedimenti istruttori nei confronti delle imprese elettriche afferenti, rispettivamente, ai gruppi Enel (A511), A2A (A512) e ACEA (A513), accertando, in due procedimenti (contro Enel e ACEA), condotte di abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE, e chiudendo il terzo procedimento per il venir meno dei motivi dell'intervento<sup>139</sup>. I procedimenti erano stati avviati nel maggio del 2017, su segnalazione di concorrenti, di associazioni di imprese e di consumatori.

I mercati rilevanti sono stati individuati, nell'ambito dei 3 procedimenti, nel mercato a monte dei servizi di distribuzione di energia elettrica (attività svolta sulla base di una concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico per un certo periodo e territorio delimitato), e nei mercati a valle della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti finali allacciati alla rete in bassa tensione, domestici e non domestici (questi ultimi, per lo più piccole imprese). Sotto il profilo geografico, per quanto concerne l'attività di distribuzione di energia elettrica, il mercato rilevante coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario detiene, quindi, una posizione di monopolio *ex lege*; per quanto concerne la vendita al dettaglio di energia elettrica, la dimensione geografica dei mercati è stata considerata locale e sostanzialmente coincidente con il territorio di riferimento della connessa concessione di distribuzione esclusiva, dove gli operatori storici verticalmente integrati esercitano in esclusiva il servizio di vendita in maggior tutela, vale a dire il servizio di vendita di energia elettrica a condizioni regolate destinato a essere eliminato, in base alle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) e successive modifiche, entro il 1° luglio 2020, con la piena affermazione di un unico mercato nazionale della vendita di energia elettrica completamente liberalizzato, ravvisandosi dunque anche sotto questo profilo una posizione di dominanza sui mercati.

<sup>139</sup> A511-ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, provv. n. 27494; A512-A2A/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, provv. n. 27495; A513-ACEA/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, provv. n. 27496.

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

A conclusione dei 2 procedimenti, nei confronti del gruppo Enel e del gruppo Acea, l'Autorità ha accertato che dette società hanno sfruttato in modo illegittimo prerogative e *asset* ricollegabili alla loro posizione di fornitori di maggior tutela nella vendita di energia elettrica nelle aree nelle quali sono verticalmente integrati per porre in essere una dichiarata politica di “traghetamento” della clientela già rifornita a condizioni regolate verso contratti a mercato, con finalità escludenti nei confronti dei venditori non integrati, che non posseggono le stesse prerogative ma che necessitano anch'essi, per competere, di rivolgersi al bacino della clientela tutelata. Sulla base di dati ARERA, l'Autorità ha sottolineato che la clientela tutelata in Italia rappresenta ancora oltre il 60% della clientela domestica e quasi il 50% di quella non domestica in bassa tensione.

In particolare, nel procedimento nei confronti del gruppo Enel, le cui società di vendita di energia elettrica sono dominanti nei numerosi mercati locali in cui la società E-distribuzione detiene la concessione di distribuzione elettrica, l'Autorità ha accertato l'attuazione di una politica di acquisizione a condizioni di mercato dei clienti già serviti in maggior tutela basata sulla raccolta e sul successivo utilizzo con modalità illegittime dei dati dei clienti tutelati. Più specificamente, almeno a partire dal gennaio 2012, la società del gruppo Enel che serve la clientela tutelata (ESE, Enel Servizio Elettrico, poi SEN, Servizio Elettrico Nazionale) ha iniziato a raccogliere e cedere mediante appositi contratti di servizio a Enel Energia, la società che opera a mercato, per la formulazione da parte di questa di offerte commerciali dedicate, i dati dei clienti tutelati dai quali era stato acquisito il necessario consenso *privacy* con modalità discriminatorie (vale a dire chiedendo il consenso disgiunto per le società del gruppo e per le società terze) rispetto a una possibile cessione ai concorrenti. Tali dati di contatto individuano, senza margine di errore, i clienti che costituiscono il principale *target* di acquisizione per tutti i venditori e hanno quindi definito un *asset* strategico che il gruppo Enel risulta aver ampiamente utilizzato almeno fino al maggio 2017 per l'attività commerciale della società Enel Energia che opera nel mercato libero.

In considerazione dell'irreplicabilità delle informazioni così acquisite e rese disponibili all'interno del gruppo Enel, tale utilizzo è stato considerato illegittimo e idoneo ad amplificare artificialmente il vantaggio concorrenziale di cui già tale gruppo gode per motivi storico/regolamentari e legati alle caratteristiche della domanda, con una idoneità escludente dei concorrenti particolarmente significativa. Al riguardo, dalle evidenze agli atti è emerso che le liste SEN acquisite tra il 2012 e il 2015 rappresentano più del doppio del bacino di clienti medio dei primi 3 principali concorrenti di Enel Energia e l'utilizzo di dette liste ha sottratto ai concorrenti una porzione superiore al 40% della domanda contendibile.

Anche nell'ambito del procedimento condotto nei confronti delle società del gruppo Acea, la cui società di vendita Acea Energia risulta

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

dominante nelle aree in cui la società Areti gestisce la concessione di distribuzione elettrica, l'Autorità ha accertato un'analogia strategia abusiva, che ha avuto inizio almeno dal 2014 ed è stata condotta almeno fino a tutto il 2017. Detta strategia, finalizzata dichiaratamente allo "svuotamento" del bacino di maggior tutela per acquisire la base clienti servita a condizioni di maggior tutela a condizioni di libero mercato, è stata attuata mediante una vasta attività di "bonifica" dei dati della clientela tutelata e di acquisizione del relativo consenso *privacy* discriminatorio, in quanto richiesto solo a favore di Acea Energia, attività svolta anche mediante agenzie esterne di *teleselling*, nonché utilizzando l'incrocio di elenchi della clientela tutelata con banche dati pubbliche di elenchi di clienti "consensati" (c.d. DBU), ai fini della predisposizione di "liste", opportunamente profilate anche con riguardo a caratteristiche di affidabilità creditizia e altre informazioni sensibili, che sono state poi concretamente utilizzate per la proposizione di offerte commerciali a mercato libero da parte della stessa Acea Energia.

Inoltre, nell'ambito dello stesso procedimento, un'ampia documentazione ispettiva ha evidenziato che nella definizione delle proprie strategie commerciali Acea Energia si è avvalsa anche di una serie di informazioni privilegiate, di estremo dettaglio e precisione, fornite dalla società di distribuzione Areti, utilizzate nella predisposizione dei propri piani strategici e relative al posizionamento e all'andamento sul mercato dei venditori concorrenti, mediante l'analisi dei dati, anche su base mensile, dell'acquisizione dei clienti di questi ultimi così come risultano dall'attestazione sulla rete di distribuzione gestita da Areti.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che anche il gruppo Acea risulta aver posto in essere un abuso molto grave sfruttando illegittimamente prerogative e *asset* irripetibili dai concorrenti per competere nel mercato liberalizzato dell'energia, le cui dinamiche competitive risultano essere state alterate dalle condotte abusive della società.

I due procedimenti istruttori hanno, quindi, mostrato che entrambi i gruppi societari Enel e Acea, per la realizzazione delle proprie strategie industriali di crescita sul mercato libero, hanno sfruttato vantaggi concorrenziali conseguenti allo svolgimento, in regime di monopolio, del servizio pubblico di fornitura in maggior tutela, in particolare sfruttando a proprio esclusivo beneficio i dati di contatto della base clienti tutelata, anche per la veicolazione di specifiche offerte commerciali di mercato libero, come pure, nel caso di Acea, utilizzando informazioni privilegiate detenute dal distributore; condotte che, per le descritte caratteristiche, sono, per definizione, irripetibili da parte dei concorrenti venditori non integrati nella distribuzione.

L'Autorità ha, inoltre, osservato che i comportamenti contestati si sono attuati in un momento particolarmente delicato in Italia, di transizione verso la totale liberalizzazione del mercato *retail* elettrico, dopo una

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

lunga fase di regolazione e mantenimento del mercato tutelato, del quale l'operatore dominante è stato il principale beneficiario, da cui la necessità di un *level playing field* tra gli operatori, pena la vanificazione del processo di liberalizzazione in atto. I comportamenti accertati, facenti leva su prerogative non acquisite con strumenti propri di una legittima concorrenza sui meriti, ma che derivano ai due gruppi dall'aver storicamente svolto in esclusiva un servizio pubblico, sono stati considerati gravemente ostativi all'effettivo raggiungimento di condizioni di pieno sviluppo del mercato *retail* elettrico sul territorio nazionale. Le condotte abusive accertate hanno, inoltre, sottratto illegittimamente la clientela tutelata da possibili meccanismi di asta competitiva previsti dal legislatore per il processo di liberalizzazione.

L'Autorità, in ragione della gravità e della durata delle infrazioni, ha comminato a Enel S.p.a., Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. e Enel Energia S.p.a., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di circa 93 milioni di euro e a Acea S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Areti S.p.A., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di circa 16 milioni di euro.

In relazione alle condotte commerciali del gruppo A2A negli stessi mercati, pur evidenziandosi analoghi meccanismi di raccolta di dati di contatto consensati dei clienti serviti in maggior tutela, l'Autorità non ha riscontrato elementi probatori in relazione al concreto utilizzo di detti dati a fini commerciali, sufficienti per estendere la condanna anche a tale operatore.

Nel relativo procedimento condotto nei confronti delle società del gruppo A2A, la cui società di vendita di energia elettrica A2A Energia è dominante nei mercati locali in cui la società Unareti S.p.A. detiene la concessione di distribuzione elettrica, l'istruttoria ha evidenziato che A2A Energia gestisce le informazioni relative ai clienti forniti in maggior tutela nell'ambito di un unico *database* commerciale, ricomprendente tutti i clienti della società, nonché che la stessa ha acquisito, mediante il meccanismo del c.d. *soft spam*, a proprio esclusivo favore e non anche per i concorrenti il consenso da parte dei clienti in maggior tutela a esser contattati a scopi commerciali. Tuttavia, le evidenze istruttorie non sono state ritenute sufficienti a comprovare un successivo effettivo utilizzo dei dati relativi alla clientela tutelata per proporre alla stessa da parte di A2A Energia offerte commerciali a mercato libero. Infatti, A2A Energia ha sostenuto e mostrato di aver individuato la clientela tutelata (e in misura molto inferiore la clientela dei concorrenti) soltanto in via indiretta, servendosi delle liste di clienti gas e contando sulla rilevante sovrapposizione delle aree territoriali in cui il gruppo esercita l'attività di distribuzione elettrica e gas e, dunque, sulla significativa coincidenza degli intestatari dei contratti per l'energia elettrica e per il gas.

L'Autorità ha pertanto deliberato, in base alle informazioni disponibili, essere venuti meno i motivi di intervento, ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, nei confronti di A2A S.p.A. e A2A Energia S.p.A..

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

*COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/  
PER LA SARDEGNA*

Nel febbraio 2018, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Moby S.p.A. (Moby) e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN), accertando un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE. Il procedimento era stato avviato nell'aprile 2016 a seguito di denunce delle società Trans Isole S.r.l. e Nuova Logistica Lucianu S.r.l., attive nel mercato della logistica, e della compagnia di navigazione marittima Grimaldi Euromed S.p.A.<sup>140</sup>.

Per quanto concerne il mercato rilevante, l'Autorità, sulla scorta di un orientamento consolidato, ha ritenuto che, dal punto di vista merceologico, esso coincidesse con il servizio di linea di trasporto marittimo di merci, con o senza passeggeri e veicoli al seguito, che fa la spola tra due porti a cadenze frequenti e prestabilite, distinto dalle altre modalità di trasporto marittimo di merci, come quello esercitato con navi porta-*container* o che trasportano vagoni ferroviari, per le caratteristiche specifiche che presenta, quali la regolarità del servizio, gli orari e le tariffe prefissate, l'idoneità del servizio ad assicurare la continuità tra il viaggio su strada e il trasporto marittimo tramite l'imbarco/sbarco diretto degli automezzi e/o dei semirimorchi. Dal punto di vista geografico, sono stati identificati tre distinti mercati rilevanti coincidenti con altrettanti fasci di rotte, quali: i) quello che collega il Nord Sardegna al Nord Italia, costituito dalle rotte Olbia - Genova (e vv.), Porto Torres - Genova (e vv.) e Porto Torres - Savona (e vv.); ii) quello che collega il Nord Sardegna con il Centro Italia, che include le rotte Olbia - Civitavecchia (e vv.), Olbia - Livorno (e vv.), Olbia - Piombino (e vv.), Golfo Aranci - Livorno (e vv.), Porto Torres - Civitavecchia (e vv.); iii) quello che collega il Sud Sardegna al Centro-Italia, che comprende le rotte Cagliari - Civitavecchia (e vv.), Cagliari - Livorno (e vv.), Cagliari - Marina di Carrara (e vv.).

Su tali mercati rilevanti operano, oltre a Moby e CIN, facenti parte dello stesso gruppo Onorato e stabilmente attive per tutto dell'anno, gli armatori Grimaldi, Grendi e Forship, con carattere di stagionalità o comunque su alcune soltanto delle rotte. Dall'esame delle quote di mercato, calcolate in base ai metri lineari trasportati, è emerso che: i) sul mercato Nord Sardegna - Nord Italia, Moby/CIN detiene stabilmente una quota superiore al [90-100%]; ii) sul mercato Nord Sardegna - Centro Italia, Moby/CIN ha una quota rilevante del [60-70%]; iii) anche sul mercato Sud Sardegna - Centro Italia Moby/CIN ha una quota elevata del [60-70%].

Le quote di mercato evidenziate sono state considerate idonee a configurare una posizione dominante in capo a Moby/CIN. Al riguardo, l'Autorità ha tenuto conto delle caratteristiche, del funzionamento e

<sup>140</sup> A487-COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA, provv. n. 27053.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

dell'evoluzione dei mercati rilevanti, oltre che dell'esistenza di barriere all'entrata (tra cui il vantaggio competitivo riconducibile alla convenzione con lo Stato italiano per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico riconnessi alla continuità territoriale, l'uso del marchio "Tirrenia" riconnesso alla convenzione e l'ampia rete di direttrici servite da Moby/CIN). L'Autorità, inoltre, ha osservato che anche dopo l'ingresso di Grimaldi sui tre mercati rilevanti, dal punto di vista strutturale Moby/CIN ha conservato una quota di mercato significativa e di molto superiore (due/tre volte più grande) a quella del suo principale concorrente.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha accertato che Moby/CIN ha posto in essere, a partire dall'autunno 2015, in concomitanza con l'ingresso dei concorrenti Grimaldi e Grendi sui mercati rilevanti, una multiforme strategia aggressiva costituita da condotte di boicottaggio diretto e indiretto nei confronti delle imprese di logistica clienti. Quanto al boicottaggio diretto, esso si è manifestato attraverso ingiustificate ritorsioni e penalizzazioni economiche e commerciali (ad esempio: mancate prenotazioni, diniego di imbarco, recesso senza giustificazioni da contratti pluriennali, applicazione di condizioni più onerose) nei confronti delle imprese di logistica "traditrici", ossia quelle che, a seguito dell'offerta dei concorrenti, si sono avvalse dei servizi di questi ultimi per il trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna anche solo per una parte dei propri carichi; il boicottaggio indiretto è consistito nella concessione ai clienti rimasti "fedeli" di vantaggi competitivi di varia natura (ad esempio: condizioni commerciali estremamente favorevoli su tutte le rotte da e per la Sardegna, pressione sui committenti per indurli a non affidare carichi alle imprese "traditrici"), al fine di consentire loro di sottrarre commesse alle imprese di logistica "traditrici".

Tali comportamenti sono stati considerati dall'Autorità due aspetti di una strategia unitaria messa in atto sistematicamente dall'impresa dominante Moby/CIN con lo scopo precipuo di nuocere alle imprese di logistica "traditrici" e, per riflesso, di ostacolare o impedire l'accesso e l'operatività di nuovi concorrenti nei mercati rilevanti dei trasporti marittimi sulle rotte interessate. L'Autorità, inoltre, ha dimostrato, sulla base delle evidenze in atti, un intento escludente riconnesso ai comportamenti posti essere da Moby/CIN atto ad aumentarne la gravità.

La composita strategia escludente attuata da Moby/CIN sui mercati rilevanti dei servizi di trasporto merci da e per la Sardegna è risultata gravemente restrittiva della concorrenza, in quanto ha consentito all'impresa dominante di mantenere la propria posizione sui mercati rilevanti, con effetti negativi concreti sul confronto competitivo, in particolare con riguardo ai nuovi entranti Grimaldi e Grendi. Tali operatori, infatti, fin dal momento in cui hanno iniziato a offrire i servizi di trasporto marittimo in concorrenza con Moby/CIN sulle rispettive rotte di operatività, hanno riscontrato difficoltà a

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

entrare e/o a crescere, pur in presenza dei necessari presupposti per una loro affermazione commerciale, e tali difficoltà sono state ritenute discendenti dalla complessa strategia escludente messa in atto da Moby/CIN.

L'Autorità ha altresì considerato i comportamenti di Moby/CIN idonei a produrre effetti dannosi nei confronti dei consumatori finali del servizio di trasporto marittimo delle merci nella misura in cui gli ostacoli alla concorrenza frapposti dall'impresa dominante hanno impedito che i prezzi dei servizi di trasporto diminuissero - o comunque si riducessero tanto quanto si sarebbero ridotti in assenza delle condotte ostative - per effetto della pressione competitiva derivante dall'ingresso di armatori più efficienti sui mercati rilevanti. Ciò in quanto i maggiori costi sostenuti dagli operatori di logistica committenti dei servizi di trasporto si sono riversati sui consumatori finali acquirenti dei beni trasportati via mare tra la Sardegna e l'Italia continentale, i quali pertanto non hanno potuto godere dei benefici della concorrenza sotto forma di prezzi inferiori.

In conclusione, sulla base degli elementi acquisiti in istruttoria e in considerazione di tutte le circostanze del caso, l'Autorità ha ritenuto che Moby/CIN, quantomeno da settembre 2015 alla data di chiusura del procedimento, forte della propria posizione dominante sui mercati rilevanti, ossia sui fasci di rotte Sud Sardegna - Centro Italia, Nord Sardegna - Centro Italia e Nord Sardegna - Nord Italia, abbia intenzionalmente tenuto condotte anticoncorrenziali integranti, nel complesso, un'unica strategia escludente qualificabile come abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102, lett. b), TFUE.

Per le condotte poste in essere, in ragione della durata e della gravità dell'infrazione, l'Autorità ha irrogato a Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di circa 29 milioni di euro.

*SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE*

Nel settembre 2018, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), accertando l'esistenza di un abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 del TFUE, consistito in una complessa strategia escludente volta a mantenere la posizione di monopolio nei mercati riconducibili all'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - LDA*), in riserva legale fino al 15 ottobre 2017, ed estenderla a mercati estranei a tale ambito<sup>141</sup>, con compromissione del diritto di scelta dell'autore e preclusione di servizi di gestione dei diritti d'autore anche a elevata componente tecnologica.

<sup>141</sup> A508-SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE, provv. n. 27359

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

Il procedimento era stato avviato nell'aprile 2017 a seguito di segnalazioni di imprese concorrenti della SIAE<sup>142</sup>.

L'Autorità ha ritenuto che i mercati rilevanti, dal punto di vista merceologico, fossero quelli relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d'autore e quello della tutela dal plagio. Quanto alla dimensione geografica dei mercati, l'Autorità ha ritenuto che questa dovesse corrispondere al territorio italiano, in ragione di fattori linguistici, culturali e contrattuali specifici al contesto nazionale. L'Autorità ha ritenuto sussistere la posizione dominante di SIAE nei mercati della gestione dei diritti di autore, in particolare sia nei mercati relativi ai servizi oggetto del monopolio legale ex art. 180 LDA (monopolio, almeno in parte, formalmente superato dal 15 ottobre 2017), sia nei mercati relativi a servizi non rientranti in questa disposizione e come tali potenzialmente già da tempo aperti al confronto competitivo.

L'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento ha accertato diverse condotte poste in essere dalla SIAE, almeno dal 2012, nei confronti dei titolari dei diritti d'autore, nei confronti degli utilizzatori - in particolare, emittenti TV nazionali e organizzatori di concerti *live* - nonché nei confronti delle *collecting* estere. In particolare:

i) con riferimento alle condotte nei confronti dei titolari dei diritti d'autore, l'Autorità ha accertato che la SIAE ha posto vincoli, al momento dell'adesione e al momento dell'eventuale revoca o limitazione del mandato originariamente conferito, in modo da ostacolare la gestione dei diritti d'autore da parte degli stessi titolari o l'affidamento di tale gestione a imprese concorrenti. Infatti, almeno dal 1° gennaio 2012 per chiedere l'ammissione e per conferire il mero mandato (senza rapporto associativo), la SIAE ha sempre richiesto all'interessato l'affidamento in gestione esclusiva della tutela di tutti i diritti e di tutte le sue opere presenti e future, senza distinguere tra attività rientranti o non tra quelle contemplate dall'articolo 180 LDA, ma indistintamente con riferimento all'intera gestione dei diritti di un autore/editore per tutte le tipologie di opere e ponendo limitazioni alla revoca (con meccanismo di *opt-out* e ostacoli alla mobilità dei titolari dei diritti d'autore). Inoltre, la SIAE ha trattato il servizio della tutela del plagio congiuntamente all'offerta dei servizi di gestione dei diritti d'autore, ostacolando la possibilità degli autori di affidare ai concorrenti il solo servizio di tutela dal plagio e pur essendo questo un servizio non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 180 LDA. Infine, la SIAE ha gestito

<sup>142</sup> L'avvio è stato disposto anche nei confronti dell'associazione Assomusica, ritenuta responsabile di una violazione dell'articolo 101 del TFUE consistente nell'emanazione ai propri associati delle "Linee guida per la gestione dei rapporti con collectings diverse dalla SIAE", contenenti, tra l'altro, alcune regole di condotta cui gli associati avrebbero dovuto attenersi in caso di pretesa concessione licenze/permessi/autorizzazioni da parte di intermediari diversi dalla SIAE. Per tale condotta, nel gennaio 2018, l'Autorità ha adottato un provvedimento di chiusura parziale del procedimento, rendendo obbligatori gli impegni presentati da Assomusica, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della l. 287/90, e proseguendo l'istruttoria nei confronti della SIAE (prov. n. 27006).

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

sistematicamente i diritti dei titolari non a essa iscritti, anche nei casi in cui questi ultimi abbiano espresso la chiara volontà di non voler affidare tale gestione alla SIAE;

ii) con riferimento alle condotte nei confronti degli utilizzatori delle opere tutelate dal diritto d'autore, l'Autorità ha accertato che la SIAE ha - in termini speculari e unitari rispetto alle condotte di SIAE in merito alla pretesa di gestire anche i diritti degli autori non propri iscritti - costantemente ostacolato e delegittimato l'attività dei concorrenti innanzi agli utilizzatori, ponendo in essere una strategia escludente e limitativa della libertà di scelta degli autori anche sui mercati della concessione delle licenze e della fornitura dei servizi di riscossione e ripartizione dei diritti d'autore, a fronte dell'utilizzazione dei repertori Musica, DOR (Opere Drammatiche e Radiotelevisive), Lirica, Olaf (Opere Letterarie e Arti Figurative) e Cinema da parte delle emittenti televisive. Le condotte hanno avuto, in primo luogo, a oggetto l'utilizzazione delle opere musicali in eventi *live* e come musica di sottofondo nei locali commerciali. In particolare, nel caso in cui un evento *live* riguardasse autori non iscritti, la SIAE ha rivendicato sistematicamente l'intero incasso dall'utilizzatore, ivi incluso quello per gli autori non iscritti, per poi riversarlo, in numerosi casi, solo a valle dell'espletamento di tutte le procedure di ripartizione dei diritti ai propri iscritti. Inoltre, l'istruttoria ha evidenziato che le licenze che la SIAE ha stipulato negli anni con le grandi emittenti nazionali, molte delle quali scadute da tempo e in corso di rinegoziazione, hanno escluso altri eventuali operatori concorrenti. Ciò in un contesto in cui la SIAE ha esercitato azioni coercitive nei confronti degli utilizzatori, anche attraverso l'applicazione dell'articolo 164, comma 3, LDA;

iii) con riferimento alle condotte nei confronti delle *collecting estere*, l'Autorità ha accertato che la SIAE ha tenuto comportamenti escludenti dei concorrenti nell'offerta alle stesse *collecting* dei servizi di gestione dei diritti d'autore in Italia. In particolare, la SIAE ha rivendicato l'esistenza di un monopolio legale anche per la gestione dei repertori di autori stranieri in Italia, continuando a ricondurre, impropriamente, la gestione dei repertori esteri all'area di riserva garantita dall'art. 180 LDA. Inoltre, l'illegittima affermazione da parte di SIAE di un monopolio legale sulla gestione in Italia dei repertori esteri si inserisce in un contesto di consolidati rapporti con gli organismi di gestione esteri, risalenti nel tempo e che, tramite il meccanismo di rinnovo tacito inserito nei singoli accordi, sono ancora oggi, a distanza di molti anni, in vigore. Ciò sia per gli accordi relativi ai diritti di pubblica esecuzione delle opere musicali, che per quelli relativi ai diritti di riproduzione e registrazione di opere dell'ingegno.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha ritenuto che la SIAE, almeno dal 1° gennaio 2012, ha posto in essere un

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

abuso di posizione dominante nei mercati di gestione dei diritti d'autore, in violazione dell'articolo 102 TFUE, con una strategia articolata in varie condotte riconducibili a una fattispecie unica e complessa.

L'Autorità ha valutato le condotte abusive poste in essere dalla SIAE come aventi un'intrinseca idoneità a pregiudicare le dinamiche competitive nei mercati interessati, in quanto di ostacolo all'innovazione tecnologica e allo sviluppo di mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore, con perdita di benessere dei consumatori (autori, editori, utilizzatori, ma, in ultima analisi, anche i fruitori finali), potendo la riduzione dei servizi offerti e la loro peggiore qualità disincentivare gli autori dall'ampliare il proprio repertorio di opere. La portata restrittiva delle condotte contestate è stata valutata anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo in materia, euro-unionale (Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014) e nazionale (modifica dell'art. 180 LDA), che ha segnato il superamento della riserva legale in favore della sola SIAE e ha, quindi, aperto tutti i mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore anche da parte di *collecting* concorrenti.

In conclusione, l'Autorità ha ritenuto che la SIAE ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE. Quanto all'aspetto sanzionatorio, poiché le condotte abusive sono state realizzate dalla SIAE in mercati caratterizzati da una stretta contiguità con gli ambiti coperti dalla riserva vigente fino al 15 ottobre 2017, tenuto conto della specificità e complessità della fattispecie e della novità dell'abuso contestato, l'Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria simbolica alla SIAE, pari a 1.000 euro.

#### SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI BERGAMO

Nel marzo 2018, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, avviato nel giugno 2017 ai sensi dell'art. 102 TFUE, accettando e rendendo obbligatori gli impegni presentati, a norma dell'art. 14-ter, comma 1, della l. 287/1990, da Sacbo - Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e da Levorato Marcevaggi S.r.l.<sup>143</sup>.

Il procedimento era stato avviato su segnalazione della società Skytanking, che, operando nel mercato liberalizzato dei servizi di rifornimento carburante *into plane* alle compagnie aeree e volendo competere nell'aeroporto di Bergamo, aveva formulato, a partire dal 2011, diverse richieste di accesso all'unico deposito di stoccaggio presente in predetto aeroporto posseduto e gestito da Levorato Marcevaggi, ricevendo altrettanti dinieghi.

Alla luce della comprovata circostanza dell'indispensabilità dell'unico deposito di stoccaggio di *jet fuel* presente all'interno del sedime aeroportuale, l'Autorità, in sede di avvio di istruttoria, aveva ipotizzato

<sup>143</sup> A507-SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI BERGAMO, provv. n. 27089.

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

che le condotte assunte da Sacbo e da Levorato Marcevaggi integrassero due distinti abusi di posizione dominante nei mercati rilevanti in cui esse operano, quali il mercato della gestione delle infrastrutture aeroportuali, il mercato dello stoccaggio e dei relativi servizi e il mercato della messa a bordo di carburante per aviazione (*into plane*).

Sacbo, infatti, aveva riservato a Levorato Marcevaggi, titolare del deposito (nel 2013, grazie all'acquisizione dell'intero capitale sociale di JV Orio S.r.l., società proprietaria del deposito, precedentemente partecipata dal gestore aeroportuale e titolare di un contratto di affidamento risalente al 2003, e rinnovato da ultimo fino al 2023, con cui Sacbo le aveva concesso di svolgere l'attività di stoccaggio e di rifornimento aeronautico, senza prevedere modalità di accesso diretto al deposito da parte di altri operatori di mercato), l'utilizzo in via esclusiva del deposito stesso e, conseguentemente, il monopolio delle attività connesse. In particolare, l'Autorità aveva ipotizzato che il gestore aeroportuale, sfruttando la propria posizione dominante sul mercato della gestione delle infrastrutture aeroportuali, avesse adottato, anche in considerazione del possibile interesse economico legato al mantenimento dell'attuale assetto *sub*-concessorio a favore di JV Orio/Levorato Marcevaggi, un'articolata strategia abusiva finalizzata a impedire la concorrenza nel mercato dei servizi di messa a bordo nell'aeroporto di Bergamo.

Tale strategia sembrava essersi delineata, in particolare, nell'adozione di modelli contrattuali e di gestione attraverso i quali Sacbo ha riservato all'impresa partecipata JV Orio - nonostante la liberalizzazione dei servizi di stoccaggio e di *into plane* nell'aeroporto di Bergamo, avvenuta quantomeno a partire dal 1° gennaio 2005 - non solo la gestione in esclusiva del deposito e dei relativi servizi, ma anche l'attività di messa a bordo; si ipotizzava, inoltre, che Sacbo avesse messo in atto condotte di natura omissiva che hanno mantenuto tale situazione invariata negli anni, nonostante, almeno dal 2013, il gestore aeroportuale avesse iniziato a prospettare la possibilità, per i concorrenti di Levorato Marcevaggi (tra cui Skytanking), di attrezzarsi con soluzioni alternative, consistenti nella costruzione di ulteriori depositi di stoccaggio.

Per ciò che concerne, invece, JV Orio/ Levorato Marcevaggi, l'Autorità aveva ipotizzato che JV Orio avesse posto in essere un abuso della propria posizione dominante sul mercato dello stoccaggio e dei relativi servizi nell'aeroporto di Bergamo, cui poi ha dato seguito Levorato Marcevaggi, consistente nell'aver opposto ripetuti rifiuti alle richieste di accesso al deposito formulate dai concorrenti - quantomeno dal novembre 2013 - allo scopo di mantenere la propria posizione di sostanziale monopolio anche nel mercato a valle dell'*into plane*.

In risposta alle possibili criticità delineate dall'Autorità nel

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

provvedimento di avvio, nell'ottobre 2017 Sacbo e Levorato Marcevaggi hanno presentato impegni finalizzati a risolvere le criticità sopra descritte.

In base alla versione definitiva degli impegni, modificati rispetto a quelli originali a seguito del *market test*, le Parti si sono in primo luogo impegnate a risolvere consensualmente e anticipatamente l'attuale contratto di affidamento.

In caso di mancata accettazione della proposta di risoluzione del contratto inviata a Levorato Marcevaggi, Sacbo si è impegnata in ogni caso a procedere alla sua risoluzione in via unilaterale entro 15 giorni dall'invio della proposta, corrispondendo a Levorato Marcevaggi un equo indennizzo determinato sulla base di una perizia di un esperto; Sacbo inoltre si è impegnata a fornire il proprio nulla osta alla centralizzazione dell'infrastruttura da parte di ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nonché a indire una gara a evidenza pubblica, entro 10 giorni dalla risoluzione dell'affidamento in essere con Levorato Marcevaggi, per l'affidamento della gestione del deposito e della baia di carico esterna (di nuova costruzione da parte di Levorato, cfr. *infra*), nonché a realizzare alcuni ulteriori stalli di sosta per autobotti e un edificio per la sosta degli autisti e servizi igienici; tutti gli stalli, compresi quelli adiacenti al deposito, saranno affidati tramite un meccanismo di turnazione. Infine, Sacbo si è impegnata a realizzare il nuovo deposito centralizzato entro l'estate del 2020, con circa un anno di anticipo rispetto ai tempi previsti nel vigente PSA 2016-2030.

Con riguardo a Levorato Marcevaggi, la società si è impegnata a realizzare una baia di carico esterna, accessibile dai terzi in sicurezza entro la fine del 2017, fornendone contestualmente ampia comunicazione agli operatori di *into plane*, consentendo così anche a operatori terzi di approvvigionarsi dal deposito tramite detta baia esterna di carico nelle more di indizione e aggiudicazione della gara per la selezione del nuovo gestore da parte di Sacbo. Con riguardo agli aspetti economici dell'accesso, Levorato si è impegnata ad applicare a detti operatori terzi che intendessero approvvigionarsi dal deposito - così come a sé stesso - un corrispettivo stabilito tramite un procedimento di regolazione tariffaria avviato da ENAC su istanza di parte, presentata nel settembre 2017, con la previsione di alcuni meccanismi di salvaguardia dei concorrenti nell'ipotesi in cui ENAC non avesse completato il procedimento di regolazione tariffaria entro la data in cui la baia di carico esterna diverrà operativa.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati da Sacbo e Levorato Marcevaggi fossero complessivamente idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio del procedimento, eliminando gli ostacoli ingiustificati in precedenza opposti all'accesso a un mercato liberalizzato, come quello dell'offerta dei servizi di messa a bordo nello scalo di Bergamo Orio al Serio, di crescente rilevanza nel tempo;

## CAP II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

pertanto, ha deliberato di accettare gli impegni, rendendoli vincolanti, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 287/1990, e ha concluso il procedimento senza accertare l'infrazione, imponendo alle Parti di presentare delle relazioni dettagliate sull'attuazione degli impegni assunti entro il 30 giugno 2018 e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

**Le concentrazioni***I procedimenti più rilevanti conclusi nell'anno 2018**PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI*

Nel gennaio 2018, l'Autorità ha autorizzato con condizioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 287/1990, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo delle società La Gardenia Beauty S.p.A. (La Gardenia) e Limoni S.p.A. (Limoni) da parte della società CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC), a capo del gruppo Douglas e in particolare della società Profumerie Douglas S.p.A. (Douglas)<sup>144</sup>.

L'istruttoria era stata avviata nel novembre 2017, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della l. 287/1990, sul presupposto che l'operazione di concentrazione notificata fosse suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in una pluralità di mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sugli stessi. L'operazione, pur essendo di dimensione eurounitaria per il superamento delle soglie previste dal Regolamento n. 139/2004/CE, è stata esaminata dall'Autorità in virtù del rinvio operato dalla Commissione, con atto del 20 luglio 2017, in applicazione dell'art 4, paragrafo 4, dello stesso Regolamento.

Sulla base dell'analisi condotta nel corso dell'istruttoria e in linea con l'orientamento consolidato della Commissione, il mercato del prodotto rilevante è stato identificato nella distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso. In particolare, i confini del mercato del prodotto sono stati ritenuti coincidenti con la vendita al dettaglio dei prodotti in questione attraverso i distributori selettivi: i) catene di profumerie *multibrand* nazionali (tra cui Douglas, Limoni e La Gardenia) e *department store* nazionali (*corner* di profumeria Coin e La Rinascente); ii) catene di profumerie *multibrand* locali; iii) profumerie indipendenti, a volte associate in consorzi. Le evidenze acquisite hanno inoltre evidenziato come tale mercato fosse distinto da quello della vendita al dettaglio di cosmetici e profumi destinati al consumo "di massa" e come non appartengano al citato mercato le catene *monobrand*, le farmacie e le parafarmacie, i *drugstore*,

<sup>144</sup> C12109 - PROFUMERIE DOUGLAS/LA GARDENIA BEAUTY-LIMONI, provv. n. 26927.

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018

le erboristerie e il canale di vendita *online* in ragione di diversi fattori (lusso vs massa, ampiezza e profondità della gamma di prodotti, prezzo, qualità, esposizione, presentazione e assistenza alla vendita, caratteristiche della distribuzione selettiva).

Dal punto di vista geografico, il mercato è stato ritenuto locale, in ragione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Nel provvedimento di avvio sono state individuate 39 aree locali, corrispondenti a territori coincidenti con le aree site intorno ai punti vendita delle Parti percorribili in 20 minuti di tragitto in macchina (c.d. isocrone) e in cui la quota delle Parti avrebbe raggiunto o superato il 45%. L'analisi approfondita condotta in istruttoria ha consentito all'Autorità di individuare l'effettivo bacino di utenza di ciascun punto vendita (c.d. *catchment area*), considerato come maggiormente in grado di riflettere - rispetto a isocrone medie - gli elementi che caratterizzano le diverse aree locali e idonei a incidere sulla disponibilità dei clienti a spostarsi. L'analisi è stata realizzata sulla base dei dati relativi alla disponibilità allo spostamento dei clienti in possesso di carte fedeltà e ha portato all'individuazione, per le 39 aree locali interessate, di *catchment area* effettive con tempi di percorrenza tra i 14 e i 93 minuti.

L'istruttoria ha consentito di accertare il posizionamento di Douglas a valle dell'operazione come primo operatore della distribuzione selettiva al dettaglio di cosmetici e profumi di lusso in Italia, con una quota, in termini di fatturato, del [30-35]%, seguito, a significativa distanza, da Shepora, con una quota del [5-10]% e da Marionnaud, da Coin e da La Rinascente, tutti con quote nell'ordine del [1-5]%, mentre la restante quota è ripartita fra numerose piccole catene locali (quota del 19%) e un insieme particolarmente frammentato di profumerie indipendenti (quota complessiva del 29%).

L'Autorità ha rilevato che, a seguito dell'operazione, Douglas avrebbe acquisito un notevole potere di mercato, con quote elevate e superiori al 45%, in 15 dei 39 mercati locali oggetto di istruttoria. In quasi la metà dei mercati locali problematici la società avrebbe raggiunto quote al di sopra del 60%. L'Autorità ha quindi ritenuto, alla luce delle evidenze relative al complessivo funzionamento dei mercati interessati, che l'operazione di concentrazione avrebbe portato alla costituzione o al rafforzamento della posizione dominante di Douglas in 15 mercati locali, con un sostanziale e durevole pregiudizio delle dinamiche competitive. Nelle proprie valutazioni, l'Autorità ha preso in considerazione, oltre alle quote di mercato dell'entità *post-merger*, anche la pressione concorrenziale esercitabile dai concorrenti (catene nazionali *multibrand*, *corner* dei *department store*, catene locali e profumerie indipendenti) in ragione tra l'altro delle caratteristiche degli stessi in termini di quota di mercato e di qualità dei servizi resi ai consumatori.